

VERBALE N. 109 DEL 21/12/2006**OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 360/98. ADOZIONE E DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA DI COMPARTECIPAZIONE PER ANNO 2007.**

Responsabile del Settore Servizi Finanziari ed Economici: Bosi Rag. Loretta

IL CONSIGLIO COMUNALE**Visto:**

- l'art.48, comma 10, della legge 27.12.1997 n.449 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 28.09.1998, n. 360, istitutivo dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- l'art. 1, comma 3, del citato decreto 360/98, il quale dispone che i Comuni possono stabilire un aliquota variabile ai fini dell'applicazione dell'addizionale comunale entro il limite di una percentuale pari a 0,5 punti, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali;
- l'art.1, comma 51, della legge 30.12.2004, n.311 il quale dispone: "Per gli anni 2005, 2006 e 2007 è consentita la variazione in aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 1998, n. 360, ..., ai soli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si siano avvalsi della facoltà di aumentare la suddetta addizionale. L'aumento deve comunque essere limitato entro la misura complessiva dello 0,1 per cento. Fermo restando quanto stabilito al primo e al secondo periodo, fino al 31 dicembre 2006 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati. Gli effetti decorrono, in ogni caso, dal periodo d'imposta successivo alla predetta data";
- l'art. 1 comma61 della legge 30/12/2004 n. 311, il quale dispone: " Salvo quanto disposto nel comma 175, la sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito e delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) della legge 27/12/2002 n. 289 e dell'art.2, comma 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è confermata sino al 31 dicembre 2006....."
- l'art. 6 del disegno di legge n. C-1746-bis relativo alla legge finanziaria 2007, approvato il 19/11/2006 dalla Camera dei deputati il quale così dispone " 1. All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di

compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2»; b) al comma 4: 1) le parole: «dei crediti di cui agli articoli 14 e 15» sono sostituite dalle seguenti: «del credito di cui all'articolo 165»;...»

Preso atto e nei limiti della disciplina, dei coefficienti, e delle aliquote (minimi e massimi) stabiliti dalle normative, dai regolamenti comunali e con delibera del proprio consiglio comunale valide per l'anno in oggetto;

Considerato che:

- lo scrivente Ente istituisce per la prima volta l'addizionale in oggetto, con riferimento all'anno finanziario 2007;
- nel bilancio di previsione per l'anno in questione è stato previsto l'importo di € 265.000 a titolo dell'addizionale in oggetto;
- la stima del gettito è stata elaborata sulla base delle proiezioni fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- in base alle previsioni di stima per ottenere un gettito sufficiente a garantire la copertura dei citati importi pare sufficiente stabilire l'aliquota meglio precisata nella parte dispositiva del presente atto;

Dato atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267, è corredata dai previsti pareri favorevoli tecnico e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi competenti, come in allegato;

Richiamata la discussione unica allegata alla delibera di questa stessa seduta al punto 3 dell'ordine del giorno, delibera n. 110.

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 5 espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

ai fini dell'applicazione dell'addizionale e per l'anno in oggetto, per le motivazioni e con gli scopi descritti in premessa che si richiamano e si approvano integralmente:

1. **DI ISTITUIRE** l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi del decreto legislativo 360/98 a decorrere dall'anno 2007, nella misura dello 0,2%;
2. **DI DARE ATTO** che l'applicazione dell'addizionale comporta un gettito presunto di € 265.000 sulla base delle proiezioni fornite dal Ministero delle Finanze;
3. **DI DARE ATTO** che il previsto gettito, elaborato sulla base delle proiezioni fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, derivante dall'applicazione della citata addizionale, corrisponde esattamente all'importo posto a bilancio, contribuendo a garantire l'equilibrio dello stesso;
4. **DI INCARICARE** il Responsabile del Servizio finanziario degli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, istitutivo dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F;

DI DICHIARARE, con voti favorevoli n. 11, contrari n. 5 espressi per alzata di mano con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a causa dell'urgenza, ai sensi dell'art.134, 4° comma, del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267.